



SENT. N. 212/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Cristiano BALDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al nr. **23909** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di una pluralità di convenuti, tra i quali:

B.G. (c.f. *omissis*), nato il *omissis* a

omissis e residente a *omissis* in Via *omissis* n. 19, rappresentato e difeso

dall'Avv. Benilde Balzi e dall'Avv. Danika La Loggia presso la quale è elettivamente domiciliato in Agrigento, nella Via Imera n. 149, giusta procura speciale depositata in uno alla richiesta di parere ex art 130 d. lgs. 174/2016, *benildebalzi@pec.ordineavvocatitorino.it*,

danikalaloggia@avvocatiagrigento.it;

Uditi, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024, il Relatore Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa, la difesa del convenuto e il Pubblico Ministero contabile, nella persona del Vice Procuratore Generale Letizia Dainelli;

Visti gli articoli 136 e seguenti del Codice della giustizia contabile;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

PREMESSO

1. La Procura regionale ha evocato in giudizio i signori B.G.,

B.M. e la T. S.p.A. per ottenere la condanna degli stessi

al pagamento della somma complessiva di euro 297.056,24 (di cui euro 265.200,00 quale quota del finanziamento erogato con fondi BEI ed euro 31.856,24 per oneri di agevolazione) in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte.

Il danno erariale prospettato sarebbe derivato a Finpiemonte a seguito della mancata restituzione di parte di un finanziamento già erogato alla società

T. S.p.A., oggi fallita, di cui il dott. B.G. è stato –

all'epoca in cui la società era *in bonis* - il legale rappresentante e il dott.

B.M., a far data dal 6 maggio 2016, consigliere di amministrazione.

Si tratterebbe, nella specie, del finanziamento “Bei - Investimenti/Sviluppo Pmi, fondo n. 265, domanda n. 59, codice domanda n. 26559”, concesso alla

T. S.p.A. in data 23 maggio 2014 ed erogato in data 7 luglio 2014 per

il complessivo ammontare di euro 480.000,00 (di cui euro 408.000,00 da erogarsi con fondi BEI ed euro 72.000,00 con fondi bancari), a seguito della

domanda, da parte della Società, di agevolazione a valere sul bando denominato

“Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle PMI Piemontesi mediante

l'utilizzo di fondi BEI”, per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari, di

strumenti hardware e software, per la realizzazione di opere murarie, per

l'incremento occupazionale e per l'aumento del capitale sociale, da realizzare

presso l'unità produttiva sita a Collegno (TO), in via Nazioni Unite n. 26, entro il periodo massimo di 24 mesi.

2. Il convenuto B.G. ha presentato istanza di rito abbreviato, offrendo il pagamento dell'importo di euro 40.000,00, corrispondente al 13,50% della richiesta risarcitoria azionata dalla Procura contabile.

3. La Procura, in data 15 maggio 2024, ha rilasciato il proprio parere concordando sulla definizione del giudizio mediante il rito abbreviato, ma non sul *quantum* proposto, tenuto conto degli elementi fattuali della vicenda dannosa e, in particolare, del fatto che la Società non avrebbe presentato la documentazione integrativa richiesta, non dimostrando la fruizione del finanziamento agevolato per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali era stato erogato, e non avrebbe mantenuto la localizzazione dell'azienda e la proprietà dei beni per un tempo ritenuto minimo al soddisfacimento delle stesse finalità.

La Procura contabile, pertanto, ha espresso parere favorevole, ma con il pagamento della diversa somma di euro 74.264,06, pari al 25% della richiesta risarcitoria di complessivi 297.056,24 euro.

4. Fissata la Udienza camerale per la decisione sull'istanza di rito abbreviato in data 12 giugno 2024, il Collegio ha adottato il Decreto nr. 13/2024, depositato in data 2 luglio 2024, con il quale è stata accolta l'istanza in parola, per le motivazioni nello stesso esplicitate, e disposto il pagamento della somma di euro 44.550,00 (quarantaquattromilacinquecentocinquanta/00), entro il termine perentorio di 30 giorni.

In relazione alla determinazione del *quantum debeatur*, il Collegio ha ritenuto corrispondente all'interesse pubblico all'incameramento certo ed immediato e

non tale da configurare un valore meramente simbolico per l'accesso al rito deflattivo, la suddetta somma di euro 44.550,00 commisurata al limite massimo di legge, essendo pari a circa il 15% per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

5. Nella camera di consiglio tenutasi in data odierna, le parti hanno confermato l'avvenuto pagamento soddisfattivo dell'importo individuato nel Decreto sopra indicato, nella misura di euro 44.550,00 (quarantaquattromilacinquecentocinquanta/00).

Al riguardo, giova evidenziare che è stata depositata documentazione attestante il tempestivo pagamento, nonché quietanza di riversamento a favore della Regione Piemonte per la suddetta somma.

Tanto premesso in fatto;

CONSIDERATO

- che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato come già evidenziato nel Decreto nr. 13/2024, sopra richiamato;
- che è stato accertato il tempestivo pagamento soddisfattivo dell'importo, individuato nel medesimo Decreto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;

Visti gli articoli 136 e seguenti del Codice della giustizia contabile;

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più dovuto da parte convenuta.

La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione

30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 05/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente